SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

138° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 28 MARZO 1995

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali ..... *Pag.* 3
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni ..... » 37
11ª - Lavoro ..... » 46

Organismi bicamerali

RAI-TV ..... *Pag.* 48

CONVOCAZIONI ..... *Pag.* 50

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 28 MARZO 1995

110ª Seduta

Presidenza del Presidente
CORASANITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Negri.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1540) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali***
(Parere alla 12ª Commissione, ai sensi dell'art. 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Riferisce la senatrice BRICCARELLO, in sostituzione del relatore designato Mensorio, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1082) ***Disciplina in materia di conflitto di interessi***

(278) ***PASQUINO ed altri – Norme sul conflitto di interessi***

(758) ***PASSIGLI – Norme in materia di conflitto di interesse***

(1330) ***TABLADINI ed altri – Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, nel testo unificato proposto dal relatore, sospeso nella seduta del 22 marzo.

Il presidente CORASANITI motiva l'avvertenza contenuta nel telegramma di convocazione dell'odierna seduta, circa la protrazione dell'esame sino ad ora inoltrata, riferendosi alle doglianze espresse da più parti e in diverse sedi, per il presunto ritardo imputabile alla Commissione nella trattazione dei disegni di legge. Ricorda, tuttavia, che

dall'inizio dell'anno si è verificata una continua e ricorrente sovrapposizione dei lavori di Assemblea a quelli della Commissione, anche per discussioni e deliberazioni di notevole rilevanza politica e istituzionale, come la fiducia al Governo in carica e la manovra finanziaria aggiuntiva. Osserva, inoltre, che il contenuto dei disegni di legge implica valutazioni di grande rilievo critico, che esigono il necessario approfondimento. Nel disporre che si prosegua con la votazione degli emendamenti all'articolo 2 del testo unificato proposto dal relatore, dichiara decaduto l'emendamento 2.12 in assenza del proponente.

Quanto all'emendamento 2.13, fatto proprio dal relatore CASADEI MONTI in assenza del proponente, esso viene accolto dalla Commissione.

Gli emendamenti 2.19, 2.6 e 2.14 sono di conseguenza preclusi.

L'emendamento 2.20, fatto proprio dai senatori BRICCARELLO e SCALONE in assenza dei proponenti, con l'avviso contrario del RELATORE e del Governo e una richiesta di chiarimento del senatore FISICHELLA, è posto in votazione, e respinto, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore SCALONE.

Sull'emendamento 2.25, il RELATORE conferma il proprio parere contrario e il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione, che non lo accoglie, previa dichiarazioni di voto contrario dei senatori PERLINGIERI, PASQUINO, PIERONI e BRICCARELLO, a nome dei rispettivi Gruppi.

È quindi accolto l'emendamento 2.2, sul quale il sottosegretario NEGRI si è rimesso alla Commissione.

Quanto agli emendamenti 2.3 e 2.5, di contenuto identico, il rappresentante del Governo si dichiara favorevole e il senatore SCALONE annuncia l'astensione del Gruppo di Alleanza nazionale.

La Commissione, quindi, accoglie i predetti emendamenti, come anche il successivo emendamento 2.7, sul quale si sono pronunciati favorevolmente sia il RELATORE che il rappresentante del Governo.

Sull'emendamento 2.26, il RELATORE conferma il suo avviso contrario e il sottosegretario NEGRI insiste perchè sia accolto. Esso, posto in votazione, è respinto dalla Commissione.

Del pari respinto è l'emendamento 2.8.

Gli emendamenti 2.4, 2.22 e 2.15, posti congiuntamente in votazione, sono accolti dalla Commissione.

L'emendamento 2.10, precluso nella sua seconda parte, posto in votazione per la parte residua, non risulta accolto.

L'emendamento 2.28 è dichiarato precluso. Gli emendamenti 2.9 e 2.21 sono parimenti preclusi.

Sull'emendamento 2.11 si pronunciano in senso contrario sia il RELATORE che il rappresentante del Governo. Il senatore LA LOGGIA mo-

tiva il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia. La proposta di modifica, posta in votazione, non risulta accolta.

Quanto all'emendamento 2.27, il RELATORE si dichiara contrario, salvo che sia riformulato con effetto aggiuntivo e non sostitutivo. Il sottosegretario NEGRI insiste per il carattere sostitutivo dell'emendamento, che viene poi respinto dalla Commissione.

È quindi posto in votazione l'articolo 2 nel testo risultante dalle modifiche accolte. Il senatore SCALONE annuncia l'astensione del Gruppo di Alleanza nazionale. L'articolo viene accolto dalla Commissione.

Si procede alla votazione degli emendamenti concernenti l'articolo 3.

Il relatore CASADEI MONTI, in via preliminare, illustra una ipotesi di riformulazione dell'emendamento 3.1, in riferimento al comma 3, che postula l'accertamento caso per caso, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della rilevanza delle imprese ai sensi del comma 1. Dà altresì conto del subemendamento 3.1/1, che propone di escludere un elenco per categorie, con la conseguenza di prevedere un elenco di imprese singolarmente individuate.

Il senatore PERLINGIERI esprime il proprio dissenso dalla prospettata riformulazione del comma 3, contrastante con il principio di predeterminazione *ex lege*, sul quale si è più volte convenuto nel corso della discussione. Non è contrario, viceversa, al subemendamento 3.1/1.

Concorda il sottosegretario NEGRI.

Il senatore VILLONE osserva che la prospettazione del relatore evoca l'obiezione formulata dal Presidente dell'Autorità *antitrust*, circa l'eccessiva estensione di un elenco che non si riferisca esclusivamente ai casi rilevanti da individuare *ex post* in riferimento ai titolari di cariche di Governo. Ricorda, inoltre, che lo stesso presidente Amato segnalò l'esigenza di limitare le fattispecie in questione alle sole imprese in posizione dominante nei rispettivi mercati, in modo da consentire all'Autorità una applicazione coerente della normativa, in conformità a canoni di valutazione già utilizzati in applicazione della normativa vigente in materia di tutela della concorrenza. Si tratta, in sostanza, di assicurare l'applicabilità della normativa in esame.

Il presidente CORASANITI precisa che la riformulazione dell'emendamento 3.1 nel senso proposto dal relatore ha un tenore innovativo non irrilevante e può essere ammessa esclusivamente nell'accordo unanime della Commissione, considerato che è stata prospettata nella fase della votazione. Riscontrando l'assenza di tale accordo, non ritiene ammissibile la riformulazione.

Il relatore CASADEI MONTI si riserva di formulare la proposta di modifica dianzi illustrata per la discussione in Assemblea.

Il senatore LA LOGGIA, quindi, motiva il suo voto favorevole all'emendamento 3.9, soffermandosi in particolare sul comma 3, del quale sottolinea l'intento garantista in riferimento al termine ivi indicato. Il sottosegretrio NEGRI si dichiara contrario all'emendamento. Il senatore SCALONE ne chiede la votazione per parti separate, comma per comma. Con successive votazioni, sono respinti i singoli commi di cui si compone l'emendamento sostitutivo 3.9.

Accolto il subemendamento 3.1/1, sono quindi posti in votazione, e respinti, gli emendamenti 3.3 e 3.4, riformulati quali subemendamenti all'emendamento 3.1. Dichiarato decaduto l'emendamento 3.17, viene accolto l'emendamento aggiuntivo 3.10, quale subemendamento all'emendamento 3.1, fatto proprio dal relatore in assenza del proponente.

Quali subemendamenti all'emendamento 3.1, sono altresì respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 3.5 e 3.20, mentre l'emendamento 3.18 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Viene quindi accolto l'emendamento 3.1, previo avviso favorevole del RELATORE e con una precisazione del senatore PERLINGIERI che ritiene di natura esemplificativa l'elencazione di cui al comma 1.

Gli emendamenti 3.13 e 3.14 sono dichiarati preclusi.

L'emendamento 3.16 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Quanto all'emendamento 3.19, esso viene fatto proprio dal relatore *in assenza del proponente. Il senatore PERLINGIERI si dichiara contrario* alla proposta di modifica e insiste perchè sia precisata la natura esemplificativa dei settori indicati nel comma 1. Si dichiara altresì contrario il senatore LA LOGGIA.

Il presidente CORASANITI osserva che l'emendamento 3.1, accolto dalla Commissione, postula l'indicazione tassativa, e non meramente esemplificativa, dei settori considerati nel comma 1.

Il senatore MARCHETTI annuncia il suo voto contrario all'emendamento 3.19.

Il senatore FISICHELLA, in riferimento alla indivuazione dei settori rilevanti, domanda quale sia il motivo dell'esclusione dell'editoria di testate periodiche, desumibile dal comma 2 dell'emendamento 3.1, a differenza di quanto previsto dalla lettera *b)*, comma 1, dell'originario testo del relatore.

Il senatore VILLONE osserva che sulla questione la Commissione ha già deliberato e chiede la votazione dell'emendamento 3.19.

Il senatore PASQUINO, ritenendo che il riferimento ai periodici sia stato omesso per ragioni esclusivamente tecniche, prospetta l'opportunità di integrare il testo già approvato, nell'accordo unanime della Commissione.

A nome dei rispettivi Gruppi, concordano i senatori PERLINGIERI e MAGLIOZZI.

Dissente il senatore VILLONE, che ritiene comunque improprio tornare su determinazioni già assunte, pur non pronunciandosi sul merito della questione.

La senatrice BRICCARELLO insiste perchè sia accolta la soluzione prospettata dal senatore PASQUINO, a meno che l'esclusione dei periodici non sia dovuta a motivi politici, nel qual caso tale circostanza dovrebbe essere resa esplicita.

Il senatore VILLONE ribadisce che l'ordine procedurale non consente di riconsiderare questioni già risolte, salva la facoltà e l'opportunità di predisporre idonei emendamenti per la discussione in Assemblea.

Il senatore LA LOGGIA, nel confermare il proprio voto contrario all'emendamento 3.19, sottolinea l'opportunità dell'integrazione prospettata dal senatore Pasquino.

Il senatore GUERZONI ricorda l'orientamento restrittivo affermatosi a proposito della riformulazione dell'emendamento 3.1, prospettata dal relatore.

Il relatore CASADEI MONTI, quindi, esclude qualsiasi motivazione politica per l'omissione dei periodici, che deriva da una lacuna tecnica, connessa all'esigenza di individuare un idoneo parametro di rilevanza anche per tali organi di stampa. Si riserva, pertanto, di formulare un apposito emendamento per la discussione in Assemblea.

Il senatore PERLINGIERI sottolinea l'esigenza di integrare la disposizione di cui al comma 2 con riferimento a periodici ad ampia tiratura e diffusione.

L'emendamento 3.19 è quindi ritirato dal relatore.

L'emendamento 3.21 è dichiarato precluso.

Posto in votazione, l'emendamento 3.6 non risulta accolto, dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice BRICCARELLO, l'avviso contrario del rappresentante del Governo e un breve intervento del PRESIDENTE, che prospetta l'opportunità di prevedere procedimenti abbreviati.

Quanto agli emendamenti 3.11, 3.15 e 3.22, di contenuto identico, il RELATORE ribadisce la propria preferenza per la formulazione del comma 5 nel testo da lui proposto.

Il senatore LA LOGGIA, nel motivare il suo voto favorevole agli emendamenti, insiste per la determinazione di termini che assicurino la certezza della data di decorrenza della presunzione.

Il senatore VILLONE, nel ritenere non infondata la preoccupazione del senatore La Loggia, prospetta l'opportunità di incaricare il relatore affinchè formuli un apposito emendamento per la discussione in Assemblea.

Con tale accordo, l'emendamento 3.15 è ritirato dal senatore LA LOGGIA, mentre gli emendamenti 3.11 e 3.22 sono dichiarati decaduti in assenza dei rispettivi proponenti.

Quanto all'emendamento 3.7, il senatore LA LOGGIA vi aggiunge la propria firma e in accordo con la senatrice BRICCARELLO lo ritira, in considerazione di quanto convenuto in ordine all'emendamento 3.15.

L'emendamento 3.23 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

L'emendamento 3.8, posto in votazione, non risulta accolto.

L'emendamento 3.12 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Sono quindi accolti l'emendamento 3.2 e l'articolo 3 nel testo modificato.

Si procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 4.

L'emendamento 4.2 è respinto, con l'avviso contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo.

Quanto all'emendamento 4.3, il RELATORE conferma il proprio parere contrario e il sottosegretario NEGRI ritiene preferibile riferire l'adempimento in questione al momento del giuramento, piuttosto che a quello della nomina.

Il senatore LA LOGGIA motiva il suo voto favorevole.

Il senatore VILLONE concorda con il sottosegretario Negri.

Il RELATORE conferma la propria opinione, reputando più coerente anticipare l'adempimento in questione.

La senatrice BRICCARELLO, riferendosi all'emendamento 4.1, rileva l'opportunità di differire il termine a un tempo quanto meno intermedio tra la nomina e il giuramento.

Il senatore SCALONE si pronuncia per l'indicazione del giuramento quale termine finale per la dichiarazione.

Il senatore VILLONE prospetta l'opportunità di conferire al relatore l'incarico di predisporre un emendamento per la discussione in Assemblea, che riferisca al giuramento il termine finale per la dichiarazione. Il senatore FISICHELLA ritiene preferibile un termine breve successivo al

giuramento. Il relatore CASADEI MONTI ribadisce la propria preferenza per un termine anticipato. Il senatore ZACCAGNA paventa l'inapplicabilità di tale disposizione. Il senatore VILLONE, nell'insistere sulla proposta di un apposito incarico al relatore per una formulazione emendativa, prospetta l'opportunità di fissare un termine entro i cinque giorni successivi al giuramento. Concorda il senatore LA LOGGIA, che ritiene tale soluzione maggiormente conforme al regime delle incompatibilità.

Dissente viceversa il senatore PERLINGIERI. Il senatore FISICHELLA concorda con il senatore VILLONE e osserva che la dichiarazione antecedente la nomina potrebbe violare la tutela della riservatezza. Rileva, peraltro, che la soluzione prospettata dal senatore Villone ben poteva essere accolta anche per l'integrazione dell'articolo 3, comma 2, in riferimento ai periodici.

Il senatore VILLONE osserva che su tale ultima questione la Commissione aveva già deliberato, mentre la disposizione in esame non è stata ancora posta in votazione.

Il senatore ZACCAGNA, quindi, motiva il proprio voto favorevole all'emendamento 4.3. Del pari favorevole è la dichiarazione del senatore CONTESTABILE. Il senatore PERLINGIERI ritiene preferibile la soluzione contenuta nell'emendamento 4.1.

L'emendamento 4.3 è quindi ritirato dai proponenti mentre l'emendamento 4.1, fatto proprio dal senatore Zaccagna in assenza del proponente, viene accolto dalla Commissione.

Dichiarato precluso l'emendamento 4.4, *la Commissione approva* l'articolo 4 nel testo modificato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 5.

Quanto all'emendamento 5.10, il RELATORE e il rappresentante del Governo si esprimono in senso contrario, in quanto la disposizione ripropone il testo del disegno di legge n. 1082, che presenta una diversa impostazione.

Posto ai voti, l'emendamento 5.10 è respinto.

Sull'emendamento 5.11, il senatore LA LOGGIA insiste perchè il limite di somma, previsto in lire 5 miliardi nel testo del relatore, non rappresenta un valore così ragguardevole da giustificare una disciplina restrittiva. Con l'avviso contrario del RELATORE e del sottosegretario NEGRI, l'emendamento è così respinto.

Ancora il senatore LA LOGGIA, in relazione all'emendamento 5.1, richiama l'attenzione sulle conseguenze derivanti dalla norma, considerato il limite di somma di lire 5 miliardi ed il termine temporale assai ristretto. Anche il senatore CONTESTABILE si sofferma su questo profilo. Il relatore CASADEI MONTI si dichiara disponibile a modificare il termine, portandolo a 40 giorni, con un opportuno emendamento da presentare in Assemblea.

Con questa intesa, l'emendamento 5.1 è accolto.

L'emendamento 5.17, del senatore Passigli, è fatto proprio dal senatore Pasquino, ma tuttavia è dichiarato precluso dal presidente CORASANITI insieme all'emendamento 5.12.

Con l'avviso favorevole del RELATORE e del sottosegretario NEGRI sono quindi approvati gli emendamenti 5.2 e 5.3 del senatore Gubbini, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti 5.6 e 5.13.

Riguardo l'emendamento 5.4 il relatore CASADEI MONTI si esprime in senso contrario, in quanto la disposizione è suscettibile di determinare dei dubbi interpretativi. Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Dopo aver dichiarato decaduto l'emendamento 5.7, per assenza del proponente, il presidente CORASANITI pone ai voti l'emendamento 5.14, il quale, con avviso favorevole del RELATORE e del sottosegretario NEGRI, è approvato.

Il senatore LA LOGGIA dichiara poi che l'emendamento 5.15 pone riparo alla grave limitazione che si produce, in base al testo del relatore, all'autonomia degli interessati. Mentre il RELATORE si rimette alla Commissione, i senatori MARCHETTI e VILLONE annunciano il loro voto contrario; l'emendamento è quindi respinto.

È altresì respinto l'emendamento 5.16, con l'avviso contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo.

Sono dichiarati decaduti gli emendamenti 5.8 e 5.9, per assenza del proponente. Sull'emendamento 5.5, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LA LOGGIA, il relatore CASADEI MONTI e il sottosegretario NEGRI confermano il loro avviso contrario, soprattutto a seguito dell'opinione espressa dall'Autorità garante. Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

È approvato l'articolo 5 nel testo modificato.

Quanto all'emendamento 5.0.1, il RELATORE si rimette alla Commissione, mentre il senatore LA LOGGIA sostiene che la norma è di estrema gravità nonchè senza precedenti in altri ordinamenti; la formulazione è inoltre inadeguata. Si pronuncia in senso contrario anche il senatore PASQUINO, essendo opportuno che la disciplina mantenga il più possibile un carattere di snellezza. Il relatore CASADEI MONTI aggiunge che la previsione è senz'altro provvista di un suo fondamento giuridico, ma essa appare di difficile attuazione pratica. Il presidente CORASANITI osserva che la temporaneità dell'alienazione è rivolta a temperare la misura prevista all'articolo 6. Dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore VILLONE, l'emendamento 5.0.1 è ritirato dal proponente.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 6.

Dichiarato decaduto l'emendamento 6(A).4, il senatore LA LOGGIA, in merito all'emendamento 6(A).6 sostiene che il testo del relatore produce una grave lesione al diritto di proprietà, costituzionalmente garantito. A suo avviso appare del tutto sufficiente una formula basata sulla gestione fiduciaria del patrimonio del titolare della carica di Governo. Posto ai voti, l'emendamento 6(A).6 è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario NEGRI, sono respinti gli emendamenti 6(A).3 e 6(A).5. È approvato l'emendamento 6(A).1, mentre è dichiarato decaduto l'emendamento 6(A).7.

È approvato l'emendamento 6(A).10. Sull'emendamento 6(A).8 il RELATORE si esprime in senso contrario, trattandosi sempre di una procedura ufficiosa. Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

È dichiarato decaduto l'emendamento 6(A).9, per assenza del proponente; è approvato l'emendamento 6(A).2.

È approvato l'articolo 6, derivante dall'ipotesi A), formulata dal relatore. Viene conseguentemente dichiarata preclusa l'ipotesi B), nonchè i relativi emendamenti.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 7.

Senza discussione è respinto l'emendamento 7.2.

Riguardo all'emendamento 7.1, si conviene di rinviarne l'esame all'eventuale coordinamento finale. Sono approvati gli emendamenti 7.3/1 e 7.3.

È accolto l'articolo 7 nel testo così modificato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 8.

Il relatore CASADEI MONTI e il sottosegretario NEGRI si esprimono in senso contrario sull'emendamento 8.6, il quale, posto ai voti è respinto.

Sull'emendamento 8.8, il RELATORE rileva di aver tenuto conto dell'avviso dell'Autorità garante della concorrenza. L'emendamento stesso è quindi approvato. Dichiarati preclusi gli emendamenti 8.2 e 8.7, è approvato l'emendamento 8.1 (nuovo testo), con l'avvertenza che il riferimento all'articolo 5-*bis* deve ritenersi espunto, non avendo la Commissione accolto tale disposizione. È inoltre approvato l'emendamento 8.9.

L'emendamento 8.3 viene ritirato dal senatore GUBBINI. Con avviso contrario del RELATORE, sono quindi respinti gli emendamenti 8.4 e 8.5.

È accolto l'articolo 8 nel testo così modificato.

All'articolo 9, l'emendamento 9.5 è respinto. Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del Governo, nonchè con un analogo annuncio di voto del senatore PERLINGIERI, l'emendamento 9.7 è accolto. Il RELATORE si pronuncia inoltre in senso contrario sull'emendamento 9.8, in quanto si riserva di raccomandare l'approvazione di eventuali emendamenti successivi.

Il senatore LA LOGGIA svolge una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 9.6, sul quale si esprimono in tal senso anche il senatore COPERCINI nonchè il relatore CASADEI MONTI. Posto ai voti l'emendamento è quindi accolto. Rimangono pertanto preclusi gli emendamenti 9.1, 9.4 e 9.9.

Con l'avviso favorevole del RELATORE e del sottosegretario NEGRI, l'emendamento 9.2 è accolto. Il senatore LA LOGGIA manifesta quindi un dubbio sull'adeguatezza della fonte normativa prevista dal comma 2 del testo del relatore, che è rimessa alla disponibilità degli stessi titolari delle cariche di Governo. Risponde il senatore VILLONE, rilevando che la procedura prevista è obbligata a norma della legge n. 400 del 1988. Il senatore FISICHELLA nota inoltre che nell'emendamento 9.6, accolto dalla Commissione, non è compresa la figura del coniuge. Prende atto il RELATORE, riservandosi di presentare un apposito emendamento in Assemblea.

L'emendamento 9.3 viene ritirato dal proponente. Posto ai voti, è quindi accolto l'articolo 9.

All'articolo 10, è accolto l'emendamento 10.1, interamente sostitutivo.

All'articolo 11, il relatore CASADEI MONTI, ricorda di aver ritirato l'emendamento 11.3. Sono quindi approvati gli emendamenti 11.2 e 11.1. È accolto l'articolo 11 nel testo così modificato.

Il senatore LA LOGGIA chiede che la Commissione, prima di passare al conferimento del mandato al relatore, riesamini alcune questioni accantonate nel corso della seduta; egli intende riferirsi in particolare all'inclusione delle imprese editrici di periodici al comma 2 dell'articolo 3, al momento di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 4, al limite di valore stabilito dall'articolo 5, nonchè all'inclusione del coniuge ai fini di cui all'articolo 9, comma 1. Si tratta di perfezionamenti di carattere non sostanziale, ma che possono migliorare in certa misura il testo in esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **CORASANITI** avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta della Commissione, prevista per mercoledì 29 marzo, avrà inizio alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 19,15.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 278, 1082 E 1330

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. I titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; devono inoltre astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio, l'assetto dei propri interessi personali.

2. Ai sensi della presente legge si considerano titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza, di seguito denominati titolari di cariche pubbliche:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e i sottosegretari di Stato, nonchè i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400;

b) i Presidenti delle Commissioni parlamentari;

c) i Presidenti delle Giunte regionali e i membri delle Giunte regionali».

1.1 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonchè i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

1.3 IL GOVERNO

*All'emendamento 1.2, al comma 1-*bis, *sopprimere i numeri 1, 2, 8 e 9.*

1.2/1 FIEROTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le norme della presente legge si applicano altresì ai seguenti soggetti:

1) Presidenti, Vicepresidenti e Questori delle Camere;

2) Presidenti delle Commissioni parlamentari permanenti;

3) Presidenti e Assessori regionali e provinciali;

4) Sindaci e Assessori di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti;

5) Presidenti e amministratori di enti, istituti, aziende o autorità di garanzia le cui nomine sono di competenza dell'amministrazione statale o regionale;

6) Presidenti e amministratori delle società al cui capitale concorrono lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20%;

7) Presidenti e amministratori degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50% dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di 1 miliardo;

8) Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri qualora sia estraneo alla pubblica amministrazione;

9) Membri della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti».

1.2 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «non» *e* «di attività professionali».

2.16 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, dopo le parole: «funzioni pubbliche», *sopprimere la parola:* «non».

2.17 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di attività professionali».

2.18 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono incompatibili con le cariche di Governo le altre funzioni pubbliche non elettive, le cariche di sindaco e di presidente di provincia, gli incarichi direttivi in associazioni e organizzazioni sindacali e imprenditoriali, nonchè qualsiasi attività professionale e ogni impiego pubblico e privato».

2.1 IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera».

2.12 MENSORIO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera».

2.23 IL GOVERNO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera» *con le seguenti:* «Al termine del collocamento in aspettativa, i dipendenti pubblici hanno diritto a rientrare, salvo diversa volontaria determinazione, nell'esercizio delle medesime funzioni già espletate e nella medesima sede di lavoro. Hanno altresì diritto a ricoprire i medesimi incarichi già in precedenza loro conferiti per effetto dello *status* di pubblico dipendente».

2.24 (nuovo testo) IL GOVERNO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Gli iscritti» *fino alla fine del comma.*

2.13 MENSORIO

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole «dal giorno» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «dal novantesimo giorno a decorrere dalla data del giuramento fino a quello di cessazione dalla carica. I predetti soggetti non potranno, comunque, dal giorno del giuramento assumere nuovi incarichi».

2.19 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 2 sostituire le parole: «cessazione delle funzioni governative», *con le seguenti:* «esaurimento della carica per qualunque motivo».

2.6 BRICCARELLO, FIEROTTI

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Gli iscritti negli albi e negli elenchi professionali conservano tutti i diritti ed i benefici connessi, compresi quelli relativi alla contribuzione previdenziale ai fii pensionistici».

2.14 MENSORIO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I titolari delle cariche di cui all'art. 1 non possono esercitare, in enti pubblici e nelle imprese di cui all'art. 3, funzioni di presidente e amministratore. Non possono altresì esercitare le funzioni di liquidatore, sindaco o revisore di tutte le imprese ed enti pubblici, nè analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo».

2.20 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 3, sostituire le parole: «in enti pubblici ed in imprese», *con le seguenti:* «in enti pubblici e in società commerciali», *e le parole:* «per tali enti ed imprese» *con le seguenti:* «nei confronti o per conto di tali enti e società commerciali».

2.25 IL GOVERNO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «direttore generale o centrale».

2.2 IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con prestazioni di carattere continuativo».

2.3 IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con prestazioni di carattere continuativo».

2.5 GUBBINI

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, incarichi arbitrali di qualunque natura».

2.7 BRICCARELLO, FIEROTTI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Essi cessano di diritto dai predetti incarichi il quinto giorno successivo a quello del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di emolumento o compenso patrimonialmente rilevante».

2.26 IL GOVERNO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «alcuna forma di retribuzione» *aggiungere le seguenti:* «che non sia relativa alle prestazioni svolte in precedenza».

2.8 BRICCARELLO, FIEROTTI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.4 IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.22 PASSIGLI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.15 MENSORIO

Al comma 3, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti:

«Essi decadono dai predetti incarichi a decorrere dal giorno dell'assunzione della carica pubblica. Le stesse attività non possono essere esercitate se non dopo che siano decorsi due anni della cessazione delle funzioni pubbliche».

2.10 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 3, dopo le parole: «Le stesse attività» *inserire le seguenti:* «relativamente alle predette società commerciali».

2.28 IL GOVERNO

Al comma 3, penultimo rigo, sostituire la parole: «esercitate» *con le seguenti:* «acquisite dopo la loro nomina».

2.21 PASSIGLI

Al comma 3, ultimo rigo, sostituire le parole: «un anno» *con le seguenti:* «sei mesi».

2.9 BRICCARELLO, FIEROTTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I titolari di cariche pubbliche sono tenuti a dichiarare l'incompatibilità agli enti pubblici e alle imprese interessati, ai fini delle eventuali sostituzioni. Sono tenuti, inoltre, a far valere la decadenza, che opera comunque di diritto. In caso di inottemperanza gli interessati e il pubblico ministero possono ricorrere alla Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. La Corte d'appello, assunte sommarie informazioni, provvede in Camera di Consiglio ai sensi dell'articolo 737 del Codice di procedura civile».

2.11 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro quindici giorni dalla data del giuramento, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette le dichiarazioni di cui al successivo articolo 4 alle amministrazioni ed enti pubblici, nonchè agli enti privati interessati. Entro lo stesso termine, le dichiarazioni concernenti gli enti privati sono trasmesse al Procuratore del Repubblica presso il tribunale territorialmente competente, che ne cura la iscrizione nel registro delle imprese».

2.27 IL GOVERNO

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle imprese controllate, anche per interposta persona o tramite fiduciari o indirettamente, da titolari di cariche pubbliche – che possono influenzare in

modo determinante il mercato nazionale – o una sua parte rilevante, nei seguenti settori:

a) difesa, energia, telecomunicazioni, informatica;

b) editoria di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa;

c) radiodiffusione sonora e televisiva;

d) servizi erogati in regime di concessione;

e) credito, finanza e assicurazioni;

f) opere pubbliche e lavori pubblici.

2. Per il rilievo delle situazioni di controllo si fa riferimento ai criteri di cui all'articolo 2359 del Codice civile e all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990 n. 287, eventualmente integrati con quelli previsti dalle disposizioni di legge che disciplinano i settori di riferimento elencati nel comma precedente.

3. Si considerano appartenenti al titolare di carica pubblica le quote societarie e i valori mobiliari acquistati dal coniuge e dai parenti fino al terzo grado in data successiva all'anno che precede le elezioni con le quali il titolare stesso è stato eletto.

4. Sono nulli i contratti e gli altri atti, realizzati dopo l'assunzione della carica, che determinano, in favore del titolare, le condizioni di controllo in riferimento alle imprese elencate nel comma 1».

3.9 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

All'emendamento 3.1, comma 3, alinea, sopprimere le parole: «categorie di».

3.1/1 IL RELATORE

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai titolari di cariche di Governo che hanno, anche per interposta persona, il controllo di imprese in grado di influenzare in modo determinante l'andamento del mercato nazionale, o di una sua parte rilevante, nei seguenti settori:

a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;

b) servizi erogati in regime di concessione;

c) credito, finanza e assicurazioni;

d) opere pubbliche e lavori pubblici;

e) pubblicità commerciale.

2. Sono comunque soggetti all'applicazione dell'articolo 6 i titolari di cariche di Governo che hanno, anche per interposta persona, il controllo delle seguenti imprese:

a) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, o esercenti reti locali, ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223;

b) editrici di testate quotidiane con diffusione in tutte le regioni, o nelle aree interregionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonchè di agenzie di stampa a diffusione nazionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

c) concessionarie della riscossione di imposte statali, o comunque operanti in tale attività.

3. L'autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, la Banca d'italia, la Consob, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e l'isvap, compila ed aggiorna ogni sei mesi l'elenco delle categorie di imprese, rilevanti ai sensi del comma 1, secondo i seguenti criteri:

a) struttura e situazione competitiva dei mercati di riferimento;

b) andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione;

c) possibilità di scelta, da parte delle imprese interessate, dei fornitori e degli utilizzatori;

d) esistenza di barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti;

e) consistenza del fatturato e dell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa e, per le compagnie di assicurazione, del valore dei premi incassati».

3.1 IL RELATORE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «controllate anche per interposta persona» *a:* «o di una sua parte rilevante» *con le seguenti:* «sulle quali i titolari di cariche di Governo esercitino un'influenza direttamente o indirettamente, anche per interposta persona o attraverso la partecipazione a gruppi di controllo, semprechè tali imprese abbiano una presenza rilevante sul mercato nazionale, o su di una sua parte considerevole, e comunque in ogni caso».

3.16 PASSIGLI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «anche per interposta persona» *con le seguenti:* «direttamente o indirettamente».

3.3 BRICCARELLO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «in modo determinante» *con le seguenti:* «in modo rilevante».

3.4 BRICCARELLO

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «agenzie di stampa» *aggiungere le seguenti:* «concessionarie di pubblicità».

3.17 PASSIGLI

Al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* industrie automobilistiche e collegate».

3.10 MENSORIO

Sopprimere il comma 2.

3.13 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 2, sopprimere le parole da: «le imprese che installano» *a:* «privata e».

3.14 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 2, secondo rigo, dopo le parole: «su concessione» *aggiungere le seguenti:* «o autorizzazione».

3.5 BRICCARELLO

Al comma 3, sostituire le parole: «l'elenco delle categorie di imprese, rilevanti ai sensi» *con le seguenti:* «un elenco di imprese che ricadono nelle disposizioni».

3.18 PASSIGLI

Al comma 3, sostituire le parole: «ogni sei mesi» *con le seguenti:* «nel termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno».

3.20 IL GOVERNO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può stabilire con propria delibera motivata che le disposizioni del comma 1 si applicano anche ad imprese non incluse nel predetto elenco».

3.19 PASSIGLI

Al comma 4, dopo le parole: «L'elenco di cui al comma 3 è pubblicato», *inserire le seguenti:* «entro il 15 gennaio di ciascun anno».

3.21 IL GOVERNO

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

3.6 BRICCARELLO

Sopprimere il comma 5.

3.11 MENSORIO

Sopprimere il comma 5.

3.15 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Sopprimere il comma 5.

3.22 PASSIGLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ai sensi del comma 2 si considerano appartenenti al titolare di cariche di Governo le quote societarie e i valori mobiliari acquistati dal coniuge e dai parenti fino al terzo grado in data successiva all'anno che precede le elezioni politiche, se il titolare della carica di Governo è parlamentare, oppure in data successiva ai trenta giorni che precedono la nomina, se non è parlamentare».

3.7 BRICCARELLO

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o allorchè venga così concordemente stabilito con proprie delibere motivate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla CONSOB».

3.23 PASSIGLI

Al comma 7, dopo le parole: «le condizioni di cui» *aggiungere le seguenti:* «all'articolo 2359 del codice civile e».

3.8 BRICCARELLO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Qualora a conclusione dell'incarico di Governo i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, constatano una variazione in negativo dei contenuti di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 3 del presente articolo, l'amministrazione pubblica assume l'onere di risarcimento di eventuali danni subiti per tutto il periodo di ripristino delle condizioni di cui alle citate lettere *e)* ed *f)*».

3.12 MENSORIO

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Incompatibilità con il controllo di imprese rilevanti)».

3.2 IL RELATORE

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Dichiarazioni dei titolari di cariche pubbliche)

1. Entro quaranta giorni dall'assunzione delle cariche pubbliche i titolari comunicano al presidente del Collegio cui appartengono nonchè all'Autorità garante della concorrenza e del mercato:

a) gli incarichi e le attività esercitate di cui all'articolo 2;

b) le imprese controllate ai sensi dell'articolo 3;

c) i valori mobiliari posseduti, anche tramite fiduciario o per interposta persona, per un valore, quotato in qualunque mercato, o stimato, eccedente la somma di cinque miliardi di lire, segnalando l'incarico di amministrazione fiduciaria conferito ai sensi dell'articolo 5.

2. L'Autorità garante accerta, esperita un'istruttoria sommaria, se le attività di impresa oggetto di comunicazione siano in concreto rilevanti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990 n. 287. Con lo stesso provvedimento fissa il termine per la presentazione del piano di cui all'articolo 6, comma 2 della presente legge».

4.2 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sostituire le parole: «prima della nomina» *con le seguenti:* «entro 30 giorni dalla nomina».

4.3 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sostituire le parole: «prima della nomina» *con le seguenti:* «subito dopo la nomina».

4.1 BRICCARELLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dei Commissari straordinari di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

4.4 IL GOVERNO

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Amministrazione fiduciaria di valori mobiliari)

1. Entro il termine di trenta giorni dall'assunzione delle cariche pubbliche, i titolari sono tenuti a conferire in amministrazione a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, i valori mobiliari di cui all'articolo 4 comma 1, lettera *c)* per una durata pari a quella effettiva delle cariche.

2. La società fiduciaria opera con diligenza e correttezza nell'interesse del fiduciante sotto la vigilanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla quale presenta rendiconti trimestrali secondo le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. Essa non può acquisire il controllo di imprese elencate nell'articolo 3, nè stipulare contratti con pubbliche amministrazioni.

3. I titolari non possono prendere cognizione delle operazioni compiute dalle società fiduciarie, che sono tenute al rigoroso segreto sulle stesse; possono assumere informazioni circa l'andamento e il risultato dell'amministrazione fiduciaria presso l'Autorità.

4. L'Autorità vigila sulla gestione, può disporre la revoca del mandato fiduciario per violazione del segreto ovvero, a richiesta del titolare della carica, per negligenza o gestione infruttuosa, con la contestuale nomina e l'immediato subingresso di altra società fiduciaria. L'Autorità può disporre la liquidazione di quote del capitale conferito in misura non superiore a lire un miliardo annuo.

5. Gli importi indicati nel comma 1, lettera *b)* dell'articolo 4 e nel comma 4 del presente articolo, sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo.

6. Per la violazione del segreto sulle operazioni dei valori mobiliari in gestione da parte della società fiduciaria si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il 10 e il 30 per cento del valore delle operazioni rivelate. La sanzione è irrogata dall'Autorità. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689».

5.10 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sostiutuire la parola: «cinque» *con la seguente:* «venticinque».

5.11 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Per i valori non quotati, i rispettivi titolari devono presentare, nel termine di cinque giorni dal giuramento, istanza di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, fatto salvo il diritto di recesso di eventuali altri soci».

5.1 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «I valori non quotati sono sottoposti» *a* «alle vigenti disposizioni in materia» *con le seguenti:* «Per i valori non quotati, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilisce se essi vadano sottoposti alla disciplina di cui sopra o alienati secndo le procedure di cui all'articolo 6 della presente legge».

5.17 PASSIGLI

Al comma 1 sostituire le parole: «previa quotazione nei mercati finanziari nazionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia» *con le seguenti:* «in base ad autocertificazione».

5.12 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sostituire la parola: «discrezionalità» *con la seguente:* «autonomia».

5.2 GUBBINI

Al comma 1, penultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni».

5.3 GUBBINI

Al comma 1, penultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni».

5.6 MENSORIO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni».

5.13 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sostituire le parole: «per la parte che complessivamente eccede la somma di lire cinque miliardi» *con le seguenti:* «di valore complessivamente superiore all'importo di cinque miliardi».

5.4 BRICCARELLO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «ai quali» *fino a:* «operati dal fiduciario».

5.7 MENSORIO

Al comma 2, sostituire la parola: «novanta» *con la seguente:* «sessanta».

5.14 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 2, sopprimere le parole: «per giusta causa».

5.15 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 2, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Essi possono ricevere in denaro una quota di capitale conferito ai fini di investimenti non mobiliari».

5.16 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

5.8 MENSORIO

Sopprimere il comma 5.

5.9 MENSORIO

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «La Consob» *con le seguenti:* «L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato».

5.5 BRICCARELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Alienazione temporanea di valori mobiliari)

1. Con apposito mandato al fiduciario di cui all'articolo 5, i titolari delle cariche di Governo devono trasferire, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1548 e seguenti del codice civile, la proprietà dei valori mobiliari che possiedono, anche per interposta persona, nelle imprese di cui all'articolo 3, per la parte eccedente il cinque per cento del capitale sociale e per l'intera durata della carica.

2. Il termine stabilito ai sensi dell'articolo 1548 del codice civile non può comunque precedere il 31 dicembre dell'anno in corso e la stessa data degli anni successivi per nuovi contratti stipulati ai sensi del comma 1.

3. Il diritto di voto spetta al riportatore e l'eventuale patto contrario è nullo ad ogni effetto. I diritti accessori e gli obblighi che spettano al riportato ai sensi della normativa vigente, sono esercitati dal fiduciario di cui all'articolo 5.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilisce, comunicandolo alla CONSOB, il termine entro il quale i titolari delle cariche di Governo devono provvedere all'alienazione temporanea ai sensi del comma 1, depositando copia dei relativi contratti presso la medesima Autorità e la CONSOB.

5. I valori non trasferiti nel termine di cui al comma 5, sono soggetti ad alienazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 6».

5.0.1 IL RELATORE

Art. 6.

IPOTESI A

Sopprimere l'articolo.

6(A).4. MENSORIO

Sopprimere l'articolo.

6(A).6 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Sostiutire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. I titolari di cariche di Governo devono affidare i valori che possiedono nelle imprese di cui all'articolo 3, nei limiti della quota che assicura il controllo delle stesse, ad un fiduciario, nei modi di cui all'articolo 5. L'obbligo sussiste indipendentemente dal valore della quota stessa.

2. Si osservano le disposizioni stabilite dall'articolo 5 per l'amministrazione fiduciaria».

6(A).3 BRICCARELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Dismissione del controllo delle imprese rilevanti)

1. L'attività economica di cui è accertata la rilevanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della presente legge, è gestita secondo criteri e in condizioni di effettiva indipendenza da ingerenze, direttive o da ogni altra influenza dei titolari di cariche pubbliche.

2. A tal fine i titolari di cariche pubbliche presentano, entro il termine stabilito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della presente legge, un piano di gestione dell'attività economica.

3. Il piano dovrà assicurare l'effettivo distacco della gestione da ogni influenza anche di fatto, dell'interessato; e prevedere, in alternativa:

le operazioni di cessione o di dismissione necessarie e sufficienti a far cessare il controllo; ovvero:

il trasferimento della gestione ad un fiduciario, se del caso a norma della legge 16 ottobre 1989 n. 364.

4. Il piano è sottoposto all'approvazione dell'Autorità, anche per quanto attiene alla nomina del fiduciario, tenuto conto dei pareri resi dalle autorità di vigilanza eventualmente preposte ai settori di riferimento.

5. In caso di mancata approvazione del piano l'Autorità indica le integrazioni e gli emendamenti che ritiene necessari. In mancanza, prevede d'ufficio.

Fino all'approvazione del piano, le operazioni previste nel piano sono inefficaci; l'Autorità può disporre che nelle more gli interessati provvedano alla nomina di fiduciari provvisori.

6. Il fiduciario agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e dei criteri di corretta gestione dell'impresa. L'Autorità garante ha il potere di revocarlo, se accerta gravi e ripetute violazioni dei suoi obblighi di condotta. Per la sostituzione del fiduciario si procede come per la nomina. Indipendentemente dalla revoca, l'Autorità garante può adottare misure urgenti per impedire il reiterarsi della violazione e per il ripristino della legalità.

7. Il titolare di cariche di Governo può modificare il piano. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3».

6(A).5 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 2, sostituire le parole: «sono conferiti» *con le seguenti:* «sono matenuti».

6(A).1 IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

6(A).7 PASSIGLI

Al comma 3, sostituire le parole: «devono provvedere all'alienazione» *con le seguenti:* «avviano le procedure di alienazione».

6(A).10 IL RELATORE

Al comma 4 inserire, all'inizio, le seguenti parole: «Qualora il titolare di una carica di Governo non vi provveda direttamente,».

6(A).8 IL GOVERNO

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «In relazione alla specificità dei settori in cui operano le singole imprese o all'andamento generale dei mercati, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può stabilire, comunicandolo alla CONSOB, un diverso termine entro il quale i titolari delle cariche di Governo dovranno provvedere all'alienazione ai sensi del comma 1. Dopo l'alienazione copia dei relativi contratti dovrà essere depositata presso la medesima Autorità e la CONSOB per la pubblica consultazione».

6(A).9 PASSIGLI

Al comma 5, sostituire la parole: «ai sensi del comma 2» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 5».

6(A).2 IL RELATORE

IPOTESI B

Sopprimere l'articolo.

6(B).3 BRICCARELLO

Sopprimere l'articolo.

6(B).4 MENSORIO

Sopprimere l'articolo.

6(B).5 PASSIGLI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel caso previsto dall'articolo 6, comma 5,».

6(B).1 IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di imposte sulle successioni».

6(B).2 IL RELATORE

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.2 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sostituire le parole: «nell'articolo 5» *con le seguenti:* «negli articoli 5 e 6».

7.1 BRICCARELLO

All'emendamento 7.3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1».

7.3/1 IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nessuno può far parte di più di un collegio. La misura dei compensi da corrispondere ai garanti è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato».

7.3 IL GOVERNO

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Vigilanza sulle gestioni)

1. L'Autorità garante della concorrenza accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità non dichiarate ai sensi dell'articolo 4 e ne informa senza ritardo l'interessato. Si applicano di conseguenza gli articoli 2, 5 e 6 della presente legge.

2. L'Autorità esercita la vigilanza sul corretto svolgimento del rapporto fiduciario, avvalendosi dei poteri di indagine di cui agli articoli 12 e 14 della legge 1° ottobre 1990, n. 287.

3. Se sussiste il grave ed attuale rischio che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge ed in condizioni di effettiva indipendenza dal titolare di cariche pubbliche l'Autorità garante diffida il fiduciario ad adottare le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il fiduciario, informandone l'interessato, ai fini del subingresso di altro fiduciario, nominato ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4».

8.6 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sopprimere le parole: «e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

Conseguentemente, sostituire la parola: «esercitano» *con la seguente:* «esercita».

8.8 IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «esercitano», *inserire le seguenti:* «d'intesa tra loro».

8.2 GUBBINI

Al comma 3 sopprimere il numero: «6».

8.7 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la CONSOB, ove accertino, nell'esercizio delle proprie funzioni, la sussistenza di situazioni non dichiarate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ne informano immediatamente l'interessato. Si applicano di conseguenza le disposizioni di cui agli articoli 5, 5-*bis* e 6».

8.1 (nuovo testo) IL RELATORE

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «l'Autorità garante dà comunicazione» *con le seguenti:* «le autorità ivi indicate danno comunicazione».

8.9 IL RELATORE

Al comma 4, lettera a), *sostituire le parole:* «alle Camere del Parlamento», *con le seguenti:* «ai Presidenti delle Camere».

8.3 GUBBINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «la CONSOB e».

8.4 BRICCARELLO

Al comma 2, sopprimere le parole: «la CONSOB e».

8.5 BRICCARELLO

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.5 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, dopo le parole: «interessi propri» *aggiungere le seguenti:* «per quanto di loro conoscenza».

9.7 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

9.8 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Lo stesso obbligo deve essere osservato in caso di interessi, noti al titolare della carica, propri dei parenti entro il secondo grado».

9.6 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonchè» *sino alla fine.*

9.1 IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonchè delle persone con le quali essi abbiano grave inimicizia o causa pendente o rapporti di credito o debito».

9.4 BRICCARELLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «o rapporti di credito o debito».

9.9 PASSIGLI

Al comma 2, sostiuire le parole da: «Con regolamento», *fino a:* «del Presidente», *con le seguenti:* «Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio di Stato».

9.2 GUBBINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nei casi previsti dal comma 1, l'astensione può essere richiesta dai controinteressati».

Conseguentemente, al comma 3, dopo la parola: «astensione», *inserire le seguenti:* «e ricusazione».

9.3 GUBBINI

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. All'onere derivante dall'articolo 7, comma 2, valutato in lire seicento milioni per l'anno 1995 e in lire seicento milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.1 IL RELATORE

Art. 11.

(Disposizioni transitorie)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

11.2 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per la durata della XII legislatura non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, concernenti le attività professionali nonchè quelle contenute nel comma 3 del medesimo articolo. Nello stesso periodo non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 5-*bis* e 6 e i valori ivi considerati sono conferiti in amministrazione fiduciaria ai sensi dell'articolo 5».

11.3 IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni sui termini per le dichiarazioni di cui all'art. 4 si applicano dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.1 LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 28 MARZO 1995

84ª Seduta

Presidenza del Presidente
BOSCO

Intervengono il ministro dei trasporti e della navigazione Caravale, nonchè i sottosegretari per lo stesso dicastero Chimenti e Puoti.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C08ª, 0027°)

Il presidente BOSCO avverte che è stata iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna anche l'interrogazione 3-00527 del senatore Falqui, data la sua attinenza con le previste comunicazioni del Ministro dei trasporti. Quest'ultimo, peraltro, stante la delicatezza dell'argomento trattato dall'interrogazione e la ristrettezza dei tempi a disposizione, si è riservato di rispondere in altra seduta.

La Commissione prende atto.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione sugli indirizzi del suo Dicastero
(R046 003, C08ª, 0006°)

Dopo una breve introduzione del presidente BOSCO, ha la parola il ministro CARAVALE, il quale conferma preliminarmente la necessità di introdurre talune modifiche agli schemi di contratto di programma e di contratto di servizio con le Ferrovie dello Stato. In particolare, dovrebbero essere introdotti meccanismi di incentivazione, aggiungendo in primo luogo una norma specifica che, pur riservando alla società un'ampia autonomia gestionale, introduca un controllo successivo sui risultati conseguiti. In secondo luogo, dovrebbero essere specificati gli indicatori concernenti l'economicità e l'efficienza della gestione, nonchè nella realizzazione degli investimenti, che consentano di valutare i risultati. Inoltre, dovrebbe essere avviata una procedura di fissazione di pa-

rametri per determinare il canone d'uso della infrastruttura e dovrebbero essere individuate tecniche di valutazione economica degli investimenti.

Per quanto concerne il contratto di servizio, sarebbe opportuno introdurre standard specifici di qualità e misure adeguate di tutela degli utenti. Con previsione di applicazione di sanzioni per i casi di inosservanza contrattuale.

Nell'intento di consentire l'effettivo esercizio dell'attività di controllo, è indispensabile poi costituire presso il Ministero un organismo di vigilanza sulle Ferrovie. Nel settore dei trasporti, infatti, al Governo dovrebbero essere riservate le potestà generali di programmazione e definizione dei grandi investimenti, nonchè i controlli, mentre i compiti di promozione della concorrenza e vigilanza sulle tariffe dovrebbero essere di spettanza di una apposita Autorità, sulla linea del disegno di legge recentemente approvato dal Senato.

Per quanto concerne l'alta velocità, avverte che è intenzione del Governo accelerare la realizzazione delle tratte previste dal contratto di programma, e cioè quelle comprese nella direttrice Torino-Napoli (dalla definizione delle tratte sono esclusi i problemi relativi all'attraversamento dei maggiori centri urbani, che sono oggetto di separata considerazione).

Per quanto concerne le tratte non ancora in fase di realizzazione, appare prioritario perfezionare il meccanismo di finanziamento dei progetti: in quest'ottica sono in corso contatti con le Ferrovie dello Stato per rendere più trasparente il dispositivo finanziario relativo all'alta velocità. I rapporti contrattuali con i *general contractors,* per quanto riguarda la linea Milano-Napoli, devono essere conservati nella loro attuale configurazione, mentre, per il futuro, è stata avviata una riflessione sulla questione della emissione di obbligazioni garantite dallo Stato da parte della TAV Spa. È anche in corso di studio la possibilità di un aumento del capitale di rischio di questa ultima società.

È comunque ferma intenzione del Governo curare gli aspetti che riguardano l'impatto ambientale e archeologico con particolare attenzione, sin dalla fase della progettazione.

Il ministro Caravale si sofferma poi sulla grave crisi che colpisce il settore del trasporto pubblico locale, il cui disavanzo complessivo è stimato in circa 14 mila miliardi. Con un protocollo di intesa del 9 marzo 1995, il Governo si è impegnato a varare un decreto-legge per mantenere invariata l'aliquota contributiva del Fondo di previdenza autoferrotranvieri, a consentire il passaggio all'assicurazione generale obbligatoria, a predisporre un disegno di legge quadro, nonchè ad adoperarsi per una rapida conversione in legge del decreto-legge n. 28 del 1995 (che è stato appunto recentemente convertito).

Per quanto concerne il progetto di legge quadro, esso si ispirerà ai principi della unificazione delle responsabilità di programmazione e di quelle finanziarie; alla separazione dei compiti degli enti di Governo da quelli delle società di gestione; alla definizione di nuovi rapporti tra Governo e società; alla eventuale creazione di un'Autorità per il trasporto urbano nelle aree metropolitane.

Dopo aver ricordato che, in ordine alle ferrovie metropolitane, il Ministero ha già provveduto a selezionare i progetti da finanziare ai sensi della legge n. 211 del 1992, il ministro Caravale passa ad illustrare

lo stato della vertenza degli autotrasportatori, conclusasi positivamente con l'accordo sottoscritto il 17 marzo scorso. Con un decreto-legge, sono stati resi disponibili i fondi accantonati nella legge finanziaria 1995 per un ulteriore bonus fiscale relativo al secondo semestre del 1994. Questo beneficio non potrà però essere più rinnovato, ed infatti non è previsto per il 1995. Sono invece allo studio ulteriori misure di sostegno della categoria, quali ad esempio l'adeguamento delle tariffe «a forcella», la proroga degli interventi della legge n. 68 del 1992 e una speciale riduzione del pedaggio autostradale notturno.

Per quanto concerne il problema del riordino delle società del gruppo Finmare, ricorda che il decreto-legge n. 28 del 1995 prevede la presentazione al Parlamento di un apposito piano. Il termine di presentazione – peraltro ordinatorio – non è stato rispettato a causa della complessità della materia ed anche perchè sono intervenuti eventi che hanno mutato il quadro di riferimento. In particolare, la Finmare ha dato corso alla cessione della società Sidermar (in attuazione delle direttive dell'IRI) e ha sottoscritto un accordo con le Ferrovie dello Stato per la valutazione preliminare dei pacchetti azionari dell'intero settore del cabotaggio convenzionato, che potrebbero essere ceduti alle FS. In forza di ciò, ormai, il problema del riordino si riferisce solo al cabotaggio convenzionato e al trasporto merci di linea.

La ricapitalizzazione è comunque subordinata al perseguimento della finalità del risanamento e ad una proficua privatizzazione delle società del gruppo Finmare (peraltro nel rispetto della disciplina generale in materia di dismissione di partecipazioni pubbliche). Per il settore del cabotaggio convenzionato, l'orientamento del Governo è quello di individuare strumenti che consentano di realizzare sinergie ed economie di gestione e sarà anche attentamente esaminata l'ipotesi di una successiva privatizzazione (ovviamente questo processo sarà preceduto da una richiesta di parere alle Commissioni parlamentari).

A tale riguardo, sono attualmente in campo due ipotesi: la prima prevede la cessione dell'intero comparto alle Ferrovie dello Stato, consentendo un immediato afflusso di indispensabili risorse finanziarie alla Finmare (tale ipotesi presuppone che la cessione del settore cabotaggio alle FS si inquadri in un più ampio progetto di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche e che sia verificata la convenienza del passaggio per il settore pubblico nel suo complesso, cioè la possibilità che esso permetta consistenti riduzioni dei contributi pubblici al settore senza compromettere le finalità proprie del servizio pubblico); la seconda ipotesi consiste nell'accorpamento del comparto cabotaggio della Finmare e della Divisione Navigazione delle FS in una società partecipata dall'IRI, dalle stesse FS e, se possibile, dai privati. Questa ipotesi rappresenterebbe un primo passo verso la privatizzazione del settore e avrebbe il vantaggio di consentire l'afflusso di denaro fresco da parte di investitori privati.

Per il settore del trasporto merci di linea, invece, l'orientamento è quello di procedere ad una privatizzazione, previo risanamento delle imprese (Italia Llyod Triestino) e loro fusione in unica società.

Sul tema del trasporto aereo, il ministro Caravale osserva che il piano di risanamento dell'Alitalia per il biennio 1995-1996, rappresenta la prima fase di un più ambizioso progetto di consolidamento e di rilancio della compagnia di bandiera. Esso individua nel cronico eccesso di

capacità produttiva, nell'eccessiva diversificazione degli aeromobili, nell'insufficiente presenza sulle rotte, nella scarsa flessibilità delle risorse umane e nel pesante squilibrio dell'assetto patrimoniale le principali cause della crisi in cui versa l'azienda. La strategia dell'Alitalia punta quindi a rimuovere questi fattori di criticità e, in questa direzione, alcuni risultati sono stati già ottenuti nel 1994.

Sullo sfondo del programma di riassetto del Gruppo deve essere inquadrata la difficile vertenza contrattuale che interessa i piloti e gli assistenti di volo e che, secondo il Governo, dovrà essere chiusa su basi equilibrate, per consentire un rilancio della compagnia. Per questo, è già in atto una mediazione, nella quale è impegnato personalmente assieme al Ministro del lavoro. Egli ritiene, al riguardo, che occorra distinguere le questioni strettamente contrattuali e salariali da quelle collegate alla riorganizzazione dell'Alitalia. Nel corso della mediazione condotta fino ad oggi, sono state superate le questioni pregiudiziali e si è avviato un serrato confronto sugli obiettivi e sui tempi del risanamento economico dell'Alitalia. La ricapitalizzazione del gruppo dovrà essere realizzata dall'IRI in coincidenza del completamento del piano di risanamento 1994-1995.

Sulle gestioni aeroportuali, il Governo condivide la necessità della loro privatizzazione. Inoltre, la Comunità Europea avanza con sempre maggiore convinzione la richiesta di liberalizzazione dei servizi aeroportuali. La stessa Autorità garante della concorrenza ha rilevato che il regime attuale falsa le condizioni di concorrenza a danno delle imprese terze, interessate ad accedere al sistema aeroportuale.

Il Governo sarebbe orientato a riesaminare in modo più organico la questione della partecipazione dello Stato e degli enti locali alle società di gestione e, per questo motivo, non sono state reiterate quelle parti del decreto-legge n. 720 del 1994 sul regime temporale delle concessioni e sulla partecipazione pubblica alle società aeroportuali. Su questo ultimo aspetto, ha avviato un serrato confronto con le parti sociali per valutare le implicazioni di ordine occupazionale e contrattuale del processo di privatizzazione e predisporre le opportune garanzie (con il contributo anche delle Commissioni parlamentari).

In merito alla situazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo, ricorda che il contratto collettivo, scaduto da tempo, deve essere rinnovato. Da esso viene l'eredità di una complessa controversia sulla decorrenza degli avanzamenti in carriera di alcuni gruppi di dipendenti, ma il principale fattore di tensione risiede nelle contrastate vicende del vertice aziendale e nella irrisolta questione della trasformazione dell'Azienda autonoma in un nuovo soggetto. Come è noto, l'Azienda è attualmente in amministrazione straordinaria e il Commissario straordinario ha assunto i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione. Purtroppo, durante la fase dell'amministrazione straordinaria, le vertenze sindacali si sono aggravate, tanto che il commissario straordinario, generale Nardini, ha rassegnato le sue dimissioni ed è stato ora sostituito in tale incarico dal generale Michele Sicoli. Precisa di aver chiesto al nuovo commissario straordinario di avviare immediatamente le trattative per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro e di presentare entro il mese di aprile le sue proposte per il definitivo assetto dell'azienda (si lavorerà in particolare sulla ipotesi della sua trasformazione in società per azioni).

Certo, la conflittualità sindacale assume, nel settore del trasporto aereo, una valenza particolare a causa della delicatezza e della complessità di questo comparto, tanto che, probabilmente, l'esperienza dell'autoregolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali dovrà essere meglio sviluppata nel sistema del trasporto aereo. In particolare appare necessario migliorare le procedure preventive di raffreddamento dei conflitti, per fare in modo che lo sciopero sia davvero la soluzione estrema.

Conclude avvertendo che è pertanto sua intenzione assumere ogni iniziativa perchè il trasporto aereo si doti di regole più efficienti per prevenire i conflitti, regole capaci di tener conto della complessità e della interdipendenza che caratterizza questo comparto, a causa della molteplicità delle categorie, dei contratti collettivi e delle parti interessate.

Sulle comunicazioni del ministro Caravale si apre il dibattito.

Il senatore PREVOSTO pone in evidenza la questione del raccordo tra il contratto di programma delle Ferrovie dello Stato e le previsioni contenute nella legge finanziaria 1995, secondo la quale si deve procedere ad una pianificazione degli investimenti che punti ad una omogeneizzazione del servizio sul territorio nazionale. Da recenti risposte a suoi quesiti, fornite dal Ministero dei trasporti, evidentemente ispirato dalle Ferrovie dello Stato, si ricava invece un'assoluta disattenzione verso tali finalità con riferimento ad esempio alla regione Sardegna, per la quale si prevede di mantenere l'attuale livello di infrastrutturazione. Con riferimento all'infrastrutturazione ferroviaria, fatto 100 l'indice nazionale, il livello della Sardegna raggiunge 10. Auspica pertanto che il Ministro, nella sua intenzione di modificare il contratto di programma, si muova con maggiore decisione verso il riequilibrio del servizio ferroviario.

Il senatore FALQUI, nell'associarsi alle considerazioni di carattere generale del senatore Prevosto, fa presente che la legge finanziaria indicava l'esigenza di rendere le ferrovie italiane un sistema integrato per il trasporto di merci e passeggeri; dopo aver ricordato che il Ministro in recenti interviste ha indicato linee di modifica del contratto di programma ancora più incisive di quelle rese in questa sede (e sottolinea al riguardo l'istituzione di una autorità di controllo e definizione di indici di qualità del servizio), prospetta la necessità che si illustri alla Commissione come concretamente si possa modificare il sistema ferroviario; al riguardo è fondamentale per la Commissione la presentazione del contratto di programma delle Ferrovie. In proposito ritiene grave che il contratto di programma sia stato già assunto agli atti nelle deliberazioni di alcuni comuni nel rapporto con il Ministero dei trasporti e che tale atto invece non sia stato presentato in Parlamento per il prescritto parere.

Dopo essersi chiesto come si concilia l'intervento delle Ferrovie dello Stato nel settore del cabotaggio con i progetti per l'alta velocità, evidenzia come il Ministro abbia confermato sospetti più volte avanzati circa le modalità di *project financing* contenute nel sistema dell'alta velocità. Di fronte tuttavia alle perplessità del Ministro su tale formula di finanziamento sta in evidente contraddizione la volontà di lasciare le cose come stanno per la realizzazione della Torino-Napoli, addirittura accele-

rando i tempi e convocando per il 30 marzo le conferenze dei servizi, in presenza per lo più di consigli comunali, provinciali e regionali prossimi al rinnovo. Nell'evidenziare come tale procedura si ponga ai limiti di un corretto rapporto in termini democratici, avanza la proposta di sospendere le conclusioni dei lavori delle conferenze dei servizi in attesa di un chiarimento di ordine generale.

Il ministro inoltre commette un altro errore nel separare la questione degli interventi sui nodi urbani da quella delle tratte ad alta velocità, non tenendo altresì conto di un apposito ordine del giorno che chiedeva la riprogettazione della tratta Milano-Firenze ad una velocità di progetto più aderente alla conformazione dei luoghi. La scelta del Ministro rischia di essere catastrofica soprattutto per l'attraversamento di Firenze, anche considerando che il medesimo comune non ha ancora dato parere sugli interventi progettati.

Il senatore ROGNONI chiede di conoscere la relazione che intercorre tra la proposta dell'autorità di controllo sul trasporto metropolitano e gli organismi di regolamentazione previsti da un disegno di legge recentemente approvato dal Senato. Inoltre sottolinea la necessità di avere ulteriori chiarimenti circa la proposta di passaggio alle Ferrovie dello Stato delle società di cabotaggio della FINMARE in cambio della cessione alla STET della rete di telecomunicazioni delle Ferrovie dello Stato, in quanto questa ultima scelta può apparire in contrasto con la liberalizzazione delle reti e carica di ulteriori significati la vicenda della privatizzazione della STET. Con riferimento poi alla situazione del porto di Genova, sottopone all'attenzione del ministro la situazione di una città che andrà sempre più soffocando per lo spostamento di merci per mezzo dei TIR, rendendosi invece necessari investimenti ferroviari che aiutino a decongestionare il traffico su strada e a ridurre le inevitabili tensioni sociali. Per quanto concerne infine la situazione del Lloyd triestino e della società Italia, occorre chiarire la proposta degli eventuali ammortizzatori sociali, dovendo piuttosto il Governo indicare alle città di Trieste e Genova prospettive più complessive di sviluppo.

La senatrice FAGNI ritiene che debba essere correttamente valutato il rapporto tra alta velocità in senso stretto e velocizzazione della intera rete ferroviaria. Oggi, con la precaria situazione finanziaria del nostro paese, sarebbe preferibile, invece che investire sull'alta velocità (che ha costi elevatissimi), provvedere a riequilibrare il trasporto ferroviario intervenendo sulla velocizzazione di tutta la rete, a partire dalle dorsali adriatiche e tirreniche.

Dopo aver ricordato l'importanza della linea pontremolese, si sofferma sulla materia portuale, ricordando che il decreto-legge n. 80 rappresenta con ogni probabilità l'ultima possibilità di intervento a favore del comparto portuale e di quello cantieristico e che i 100 miliardi ivi previsti per la trasformazione delle compagnie portuali bastano a malapena a risolvere le questioni previdenziali apertesi con la riforma dell'ordinamento portuale. Occorre allora che il Governo, con autorevolezza, difenda le esigenze del nostro paese in sede europea, in quanto il delicato momento di trasformazione delle compagnie portuali che l'Italia sta oggi attraversando richiede una attenzione peculiare.

Anche il comparto aeroportuale è in difficoltà: non bisogna dimenticare, accanto alle esigenze dei grandi aeroporti, quelle degli aeroporti

minori e di quelli cosiddetti a valenza sociale (ricorda in particolare la situazione dell'aeroporto di Pisa) le cui gestioni, essendo partecipate a maggioranza da enti locali, soffriranno particolarmente l'ingresso massiccio di soggetti privati e vedranno quindi inevitabilmente esplodere il problema del personale (si calcolano complessivamente almeno 1.000 esuberi). È lecito chiedersi se, anche in questo comparto, sarà possibile evitare licenziamenti collettivi, attivando appositi ammortizzatori sociali.

Per quanto concerne il trasporto locale, auspica la creazione di un'autorità per le cosiddette «aree vaste» (province e comuni contermini che si associano spontaneamente) e ricorda che il traffico caotico dei grandi centri urbani è una delle cause principali del fenomeno della cronica perdita di utenti da parte delle aziende di trasporto locale. Peraltro, in questo settore, si registrano esperienze di aziende di trasporto regionale che si sono fuse con ottimi risultati gestionali senza ricorrere alle privatizzazioni. Questa è la prova che le aziende pubbliche, se gestite correttamente, riescono a funzionare anche meglio di quelle private. Del resto, in questo settore, il processo di privatizzazione non può non essere quanto meno accompagnato da attente garanzie circa il mantenimento del pieno diritto alla mobilità di tutti i cittadini.

Il senatore SCIVOLETTO esprime apprezzamento per l'esposizione del Ministro, che si è contraddistinta per la sua particolare sobrietà e quindi per il senso di realismo. Certo, i profondi problemi del comparto dei trasporti, avendo ormai natura strutturale, richiederebbero una situazione di stabilità politica tale da consentire al Governo di porre mano finalmente in modo radicale alla ristrutturazione del settore. Solo in questo modo, infatti, potrà essere risolto il problema del crescente divario tra nord e sud e quello del congestionamento delle grandi aree urbane, che coinvolge ormai anche i centri di media grandezza. Del pari, solo con una seria e profonda riforma innovatrice, si potrà dare soluzione alla cronica carenza di efficienza dei trasporti nel Mezzogiorno, che ne impedisce un adeguato sviluppo.

Per quanto concerne il comparto ferroviario, lamenta il fatto che il Parlamento non abbia ancora ricevuto lo schema del contratto di programma. Prima di entrare nel merito, quindi, occorre risolvere il problema del metodo. Peraltro, sull'alta velocità il Ministro ha inquadrato il problema in modo corretto, evidenziando il rischio di una socializzazione delle perdite a fronte di una privatizzazione dei profitti.

Sarebbe preferibile velocizzare le linee lente senza ricorrere a tutti i costi all'alta velocità. Si tratta infatti di dare maggiore efficienza a tutto il trasporto ferroviario, migliorando i rapporti tra nord e sud e tra est e ovest e riequilibrando l'efficienza del trasporto ferroviario su tutto il territorio (mentre oggi continua ad essere penalizzato il Mezzogiorno). Infine, occorre evitare che l'alta velocità si trasformi solo in un tipo di trasporto alternativo all'aereo senza contribuire – come invece dovrebbe – a ridurre la quantità dell'uso della gomma.

Sul trasporto pubblico locale, ricorda che il suo Gruppo ha presentato un disegno di legge di riforma (atto Senato n. 747) e chiede che venga data soluzione alla questione del fondo di garanzia per le autostrade, dandosi attuazione all'ordine del giorno approvato dal Senato in sede di conversione del decreto-legge n. 28 del 1995.

Per quanto concerne il trasporto aereo, va sostenuta ogni azione del Governo volta a dare soluzione alle vertenze aperte per ridare slancio alla compagnia di bandiera. Giudica condivisibile il decreto-legge n. 49 del 1995, che, in materia di gestioni aeroportuali, ha opportunamente attenuato il processo di privatizzazione del precedente decreto n. 720 del 1994. Per quanto riguarda l'ANAV, è necessario superare l'attuale fase di amministrazione straordinaria e, a tale riguardo, il suo Gruppo ha presentato il disegno di legge n. 749.

Dopo aver espresso apprezzamento per il modo con il quale il Governo ha portato a conclusione proficuamente la trattativa con gli autotrasportatori, chiede che l'Esecutivo difenda con forza in sede europea la portata normativa del decreto-legge n. 80, per portare a compimento il processo di trasformazione delle compagnie portuali.

Dopo aver auspicato l'istituzione di un Ministero dei trasporti, della navigazione e della viabilità, sulla linea tracciata prima dalla legge n. 537 del 1993 e successivamente da un ordine del giorno approvato da questa Commissione in sede di esame dei documenti di bilancio per il 1995, giudica positivamente l'intenzione del Governo di anticipare la presentazione del documento di programmazione economica e finanziaria, ma chiede che in esso sia dato il ruolo centrale che gli spetta al tema del trasporto nel suo complesso.

Il senatore RAGNO, dopo aver dichiarato di condividere le problematiche poste dagli oratori che lo hanno preceduto, si sofferma sulla particolare situazione di disagio in cui versa il trasporto ferroviario in Sicilia. Vi sarebbe bisogno di un profondo ammodernamento, a cominciare dalla qualità delle carrozze e di tutto il materiale rotabile, ma soprattutto occorre ricordare che, mentre si parla di realizzazione dell'alta velocità, oggi un treno *intercity* impiega almeno 4 ore per coprire la tratta da Messina a Palermo, a causa del fatto che ancora tutte le linee ferroviarie siciliane sono a binario unico. Chiede pertanto al Governo particolare attenzione al problema dei trasporti nel Mezzogiorno e in particolare nelle isole maggiori.

Conclusosi il dibattito, replica il ministro CARAVALE, il quale si riserva in primo luogo di rispondere più ampiamente per iscritto sulle questioni sollevate dai senatori.

In relazione alla questione sollevata dal senatore Prevosto il ministro, presa visione della lettera del Ministero inviata allo stesso senatore, fa presente che di essa non ne ha avuto cognizione e che pertanto assumerà le opportune iniziative; osserva che la vicenda si inquadra in un più complesso sistema di rapporto del tutto squilibrato tra Ministero dei trasporti e ferrovie. Con riferimento al lamentato ritardo nella presentazione del contratto di programma, fa presente di aver scelto la strada di una più attenta riconsiderazione al fine di inviare al Parlamento una proposta più organica, che comprende l'istituzione in tempi brevi di un organo di vigilanza e controllo che sarà poi coordinato con le autorità di regolamentazione da istituire a seguito del disegno di legge approvato in Senato.

Con riferimento ai lavori per l'alta velocità il Governo, in relazione alla decisione o meno di sospendere l'efficacia di contratti in corso, si è fatto carico della esigenza di dover sostenere la ripresa della domanda e

dell'occupazione, non interrompendo le procedure. Per il futuro si tratta di avviare meccanismi di verifica anche attraverso l'utilizzo di banche pubbliche in qualità di *consultant*, al fine di evitare il rischio di una pubblicizzazione delle perdite e di una privatizzazione dei profitti.

Ringrazia quindi il senatore Scivoletto per le osservazioni circa la positiva conclusione della vertenza con gli autotrasportatori, che ha disinnescato una grave protesta, riportando altresì le richieste della categoria nell'ambito di una prospettiva di ristrutturazione del settore, senza indulgere a assai discutibili agevolazioni fiscali. Comunica il suo pieno consenso circa l'obiettivo di riequilibrare il sistema dei trasporti a favore del Mezzogiorno, nonchè la sua disponibilità a visitare di persona talune situazioni particolarmente significative.

Il senatore FALQUI chiede se il ministro intende assumere impegni circa la volontà di numerose forze politiche di non concludere i lavori delle conferenze dei servizi sulle linee dell'alta velocità, tenendo conto del fatto che taluni comuni non hanno espresso pareri e che numerosi organismi elettivi sono sciolti.

Il ministro CARAVALE fa presente di aver ricevuto notevoli impulsi a concludere il lavoro delle conferenze dei servizi. Informa altresì che il comune di Firenze non ha espresso parere limitatamente ai progetti di attraversamento urbano e che invece vi sarebbe convergenza circa l'avvio dei lavori sulle tratte che non coinvolgono i nodi di Bologna e di Firenze. Tuttavia si dichiara disponibile ad esaminare con molta attenzione la proposta del senatore Falqui.

La seduta termina alle ore 18,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 28 MARZO 1995

94ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(137) ***SALVATO ed altri: Norme per la riduzione dell'orario di lavoro***

(1251) ***DE LUCA ed altri: Organizzazione dell'orario di lavoro***

(1347) ***DANIELE GALDI ed altri: Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende la discussione generale congiunta sui provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta del 23 marzo 1995.

Interviene il senatore DE GUIDI il quale sottolinea come la connessione del disegno di legge n. 1347 con gli altri due costringa a considerare la questione dell'orario di lavoro in una prospettiva più generale, data l'ottica sociologicamente assai differente di quel disegno di legge rispetto agli altri. Esso si avvale di modelli culturali di ordine più generale, all'interno dei quali il solo problema della riduzione dell'orario di lavoro diventa questione assai difficile da affrontare isolatamente. Tuttavia vi sono alcuni fattori che non possono essere disconosciuti e rispetto ai quali la questione dei tempi di lavoro va attentamente esaminata. In primo luogo i posti di lavoro vengono costantemente falcidiati da uno sviluppo tecnologico che rende meno necessario il lavoro dell'uomo a fronte di un costante incremento della produttività. In secondo luogo tale progresso provoca una costante dequalificazione professionale alla quale è necessario far fronte. Infine l'innalzamento del livello degli studi dei cittadini italiani ed europei in genere rende poco appetibili lavori a bassa qualificazione professionale. In considerazione di tutti questi problemi la sola riduzione dell'orario di lavoro rappresenta sicuramente una risposta parziale che deve necessariamente accompagnarsi ad una riorganizzazione dell'orario stesso e a una migliore utilizzazione del tempo non lavorativo. Sarà poi necessario pensare a trattamenti economici differenziati e più appetibili per i lavori a bassa qualificazione professionale e a sistemi di formazione continua per evitare la dequalifica-

zione dovuta al progresso tecnologico. L'oratore ritiene pertanto che si potrebbe procedere all'elaborazione di un testo unificato che del disegno di legge n. 1347 prenda soltanto la parte relativa agli orari di lavoro e ad una più equa redistribuzione del lavoro tra i sessi, mentre la parte restante potrebbe proseguire un *iter* legislativo autonomo.

Sul modo di procedere nell'esame dei disegni di legge in titolo si apre un breve dibattito nel quale intervengono il presidente SMURAGLIA ed il relatore DE LUCA, e alla fine del quale si decide che la discussione generale congiunta si chiuderà nel corso dell'odierna settimana di lavori della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

(203) ***BETTONI BRANDANI ed altri: Mutualità volontaria integrativa***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende la discussione generale sul disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 23 marzo 1995.

Interviene il senatore DE GUIDI, il quale dichiara il proprio consenso per un aggiornamento della disciplina relativa agli organismi di mutualità volontaria integrativa che hanno rappresentato, nella storia del sindacalismo e del movimento operaio, un momento importante per la presa di coscienza di alcuni dei propri diritti da parte delle classi lavoratrici. Fatti quindi alcuni cenni alla storia di queste organizzazioni in alcune regioni del paese, sottolinea come la mutualità volontaria tragga la propria origine e basi il proprio sviluppo su iniziative che partono dalla società civile e che rappresentano una testimonianza di un modo diverso e più solidaristico di vivere la società. La mutualità volontaria acquista inoltre oggi un'importanza notevole in relazione alla fase attuale di ristrutturazione e ridimensionamento dello stato sociale. Manifestata poi la preoccupazione che sia difficile trovare una configurazione giuridica idonea a dare spazio a tutte le forme organizzative che questi organismi sono venuti assumento da un secolo a questa parte, auspica infine un proficuo e rapido *iter* dell'esame del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 28 MARZO 1995

Presidenza del Presidente
Marco TARADASH

Intervengono il Prof. Giuseppe Santaniello, Garante per la radiodiffusione e l'editoria; il dott. Giorgio D'Amato, Segretario Generale dell'Ufficio del Garante; il dott. Raffaele Minicucci, Direttore Generale della RAI.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60ª, 0032°)

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa audiovisiva a circuito chiuso. Avverte altresì che del punto all'ordine del giorno che concerne una audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

AUDIZIONE DEL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA, PROF. GIUSEPPE SANTANIELLO E DEL DIRETTORE GENERALE DELLA RAI DOTT. RAFFAELE MINICUCCI
(R047 000, B60ª, 0005°)

Dopo una breve introduzione del Presidente Marco TARADASH, il Prof. Giuseppe SANTANIELLO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione. Interviene altresì l'avv. Giorgio D'AMATO, Segretario Generale dell'Ufficio del Garante.

Dopo che il senatore Augusto STANZANI GHEDINI ha posto un quesito e dopo interventi sull'ordine dei lavori dei senatori Antonio FALOMI e Giulio Mario TERRACINI, risponde il Prof. Giuseppe SANTANIELLO.

Il Dott. Raffaele MINICUCCI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Pongono quesiti il Presidente Marco TARADASH, i senatori Antonio FALOMI e Augusto STANZANI GHEDINI, nonchè i deputati Rosy BINDI, Luciano GALLIANI, Mauro PAISSAN e Giovanni PILO.

Il Prof. Giuseppe SANTANIELLO ed il dott. Raffaele MINICUCCI rispondono ai quesiti posti dai parlamentari intervenuti.

Il Presidente Marco TARADASH, dopo aver ringraziato gli ospiti, propone – e la Commissione consente – che i successivi punti all'ordine del giorno vengano esaminati nel corso di una prossima seduta della Commissione convocata per domani alle ore 20,30. Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza è convocato per domani alle ore 19.
(R029 000, B60ª, 0008°)

La seduta termina alle ore 20,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 29 marzo 1995, ore 14,30

Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore*, nonchè del dottor Giuseppe Baldocci (Doc. IV-*bis*, n. 16).

Verifica dei poteri

I. Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della Regione Calabria.

II. Comunicazioni del senatore Diana in materia di incompatibilità parlamentari.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 29 marzo 1995, ore 15,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. (1551).

- Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure straordinarie ed urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego (1552).
- Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1553).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina in materia di conflitto di interessi (1082).
- PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi (278).
- PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse (758).
- TABLADINI ed altri. - Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari (1330).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (1425).
- Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).

- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) (1465) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
- SALVATO ed altri. - Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive (1336).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- BATTAGLIA. - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la Regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- MANCINO ed altri. - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).
- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo (1403).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).
- DANIELE GALDI ed altri. - Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (1347).

II. Esame dei disegni di legge:

- FALQUI ed altri. - Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse (1188).
- PASSIGLI ed altri. - Contributo alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia (1077).

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 29 marzo 1995, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAFORGIA ed altri. - Inserimento dell'articolo 290-*bis* del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive (485).
- PALUMBO ed altri. - Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali (639).

II. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1386) *(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio) (Approvato dalla Camera dei deputati).*
- SALVATO ed altri. - Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale (660).
- MANCONI ed altri. - Norme in materia di custodia cautelare (771).
- LISI. - Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-*bis* del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e

di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute (1360).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GUALTIERI. - Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (923) *(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 21 dicembre 1994).*

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-*bis* del codice penale (552).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 29 marzo 1995, ore 15

Procedure informative

Svolgimento di interrogazioni sulla crisi del Kurdistan e la situazione nel Sahara occidentale.

DIFESA (4ª)

Mercoledì 29 marzo 1995, ore 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 81, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia (1527).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RAMPONI. - Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti (653).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SIGNORELLI ed altri. - Norme per il riordino della sanità militare (757).
- VOZZI ed altri. - Riorganizzazione della sanità militare (949).

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 29 marzo 1995, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonchè per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale (1500) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 29 marzo 1995, ore 15,30

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche (555).
- CHERCHI ed altri. - Attuazione dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna per l'istituzione dei punti franchi nella regione (159).
- CAPPELLI. - Istituzione della zona franca industriale di Vado Ligure entro il perimetro dell'Interporto (250).

- MARINI. - Istituzione di una zona franca nell'area di Sibari in Calabria (1179).
- D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una zona franca nel territorio del comune di Trapani (1241).
- TAMPONI ed altri. - Istituzione dei punti franchi nella Regione sarda (1440).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FAVILLA ed altri. - Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (764).
- Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1525).

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 29 marzo 1995, ore 17,30

Sui lavori della Commissione

Comunicazioni del Presidente in ordine all'esame dei disegni di legge in materia scolastica.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- FAVILLA e RIANI. - Estinzione della fondazione Pellegrini-Carmignani di Montecarlo (Lucca) e destinazione dei beni (572).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PRESTI ed altri. - Norme transitorie per il reclutamento del personale direttivo della scuola (508).
- LA LOGGIA e CORSI ZEFFIRELLI. - Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato (707).
- PRESTI ed altri. - Disciplina per il reclutamento del personale direttivo della scuola (903).

- e della petizione n. 56 ad esso attinente.
- SCAGLIONE. – Celebrazioni dei novecento anni della città di Asti, del millennio dell'imprenditoria astigiana e del secondo centenario della Repubblica Astese (1146).
- Modifica alla disciplina del commercio dei beni culturali (1255).
- CASTELLANI ed altri. – Nuove norme in materia di cessazione dal servizio del personale della scuola (1289).
- BISCARDI. – Mobilità del personale direttivo dell'istruzione secondaria superiore (1466).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per il rinnovo del Consiglio universitario nazionale.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 29 marzo 1995, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali (1426).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali (1526).

Comunicazioni del Governo

Dibattito sulle comunicazioni, rese il 22 marzo 1995, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sugli indirizzi del suo Dicastero.

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledì 29 marzo 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIURICKOVIC ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (451).
- PERIN ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (698).

II. *Seguito dell'esame del disegno di legge:*

- MARCHETTI ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche (372).

III. Esame del disegno di legge:

- BASTIANETTO e SERENA. — Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (973).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 28 ottobre 1994, n. 595, concernente la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta: seguito dell'audizione del dottor Stefano Nannerini, presidente del collegio dei liquidatori dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta e della SAF spa.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 29 marzo 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).
- DANIELE GALDI ed altri. - Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (1347).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
- GEI ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).
- PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private" (582).
- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- MULAS. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1129).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Mutualità volontaria integrativa (203).
- MANIERI ed altri. - Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro (56).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (1030).

Procedure informative

Interrogazione.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 29 marzo 1995, ore 15,30

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Approfondimenti in materia di procreazione assistita.

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).

- PIETRA LENZI ed altri. - Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- SIGNORELLI ed altri. - Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori (385-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 29 marzo 1995, ore 20,30

- Discussione ed approvazione di un documento in materia di Tribune elettorali per le elezioni amministrative del 23 aprile 1995.
- Criteri generali ed eventuali deliberazioni della Commissione relativi alle disposizioni del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Mercoledì 29 marzo 1995, ore 18

Inchiesta sulle vicende connesse al disastro aereo di Ustica:

- Audizione del Ministro della difesa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Mercoledì 29 marzo 1995, ore 14,30

- Discussione sullo stato attuale e sulle prospettive dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata.
- Discussione della relazione sul regolamento dei collaboratori di giustizia.
- Discussione della relazione sul caso Mandalari.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23